SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 4 aprile 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazioni con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 dicembre 1997).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 dicembre 1997).

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E. ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione dei servizi nel territorio della Repubblica. (Situazione al 31 dicembre 1997).

Da 98A2390 a 98A2392

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 marzo 1998, n. **68.**

Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I confini dei comuni di Siziano, in provincia di Pavia, e di Lacchiarella, in provincia di Milano, sono modificati a seguito di reciproca permuta di due parti di uguale superficie dei rispettivi territori comunali, in conformità alle planimetrie annesse alla presente legge.

2. Sono conseguentemente modificate le circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

COMUNE DI SIZIANO
PLANIMETRIA DEL CAPOLUOGO
Il Sindaco
Area del Comune di Siziano che passa al Comune di Lacchiarella
Area del Comune di Lacchiarella che passa al Comune di Siziano
VEDI TAV. N. 6
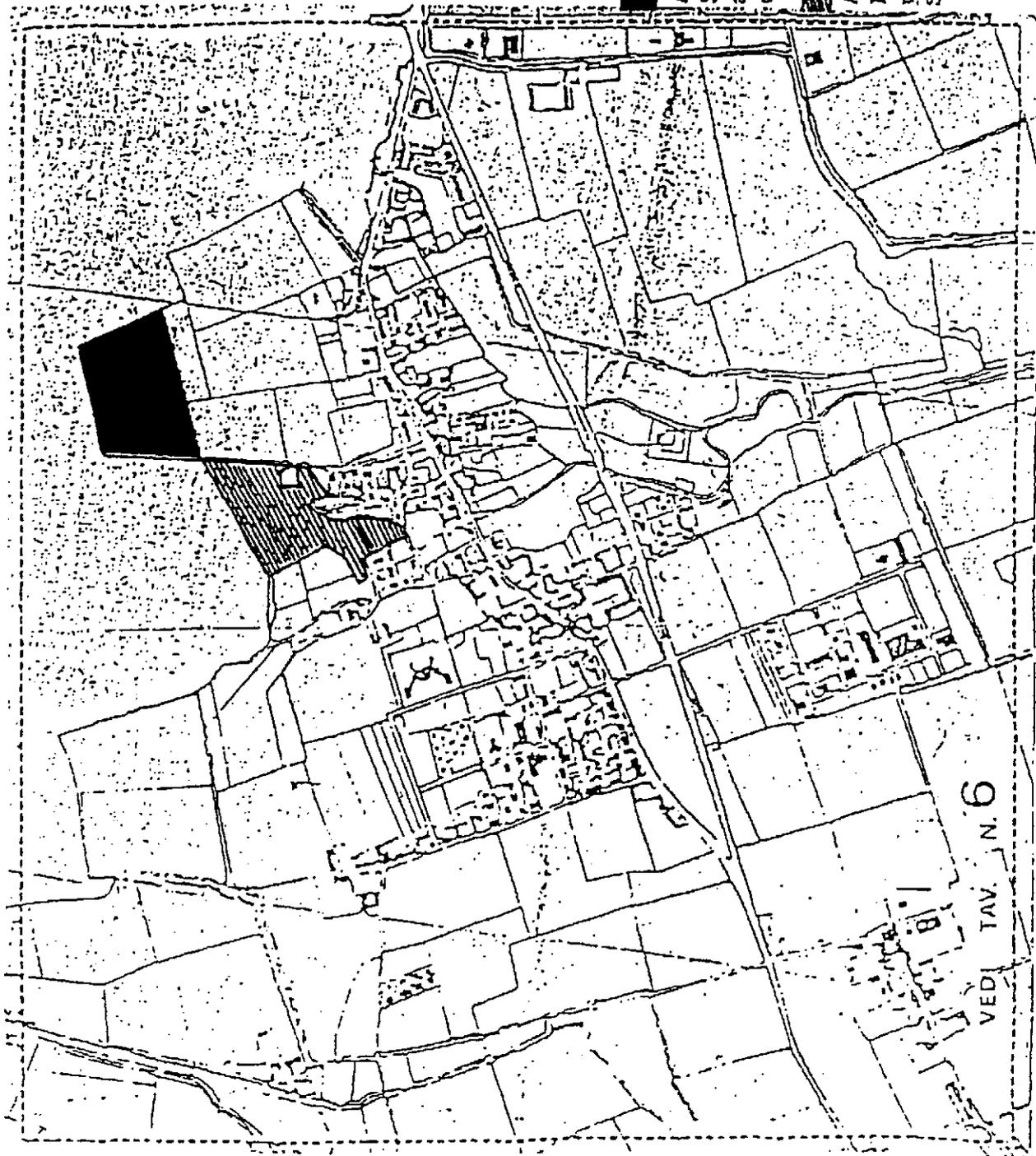
mapp. 1 mq. 22.910

mapp. 2 mq. 11.900

mq. 34.810

COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

ESTRATTO DI MAPPA
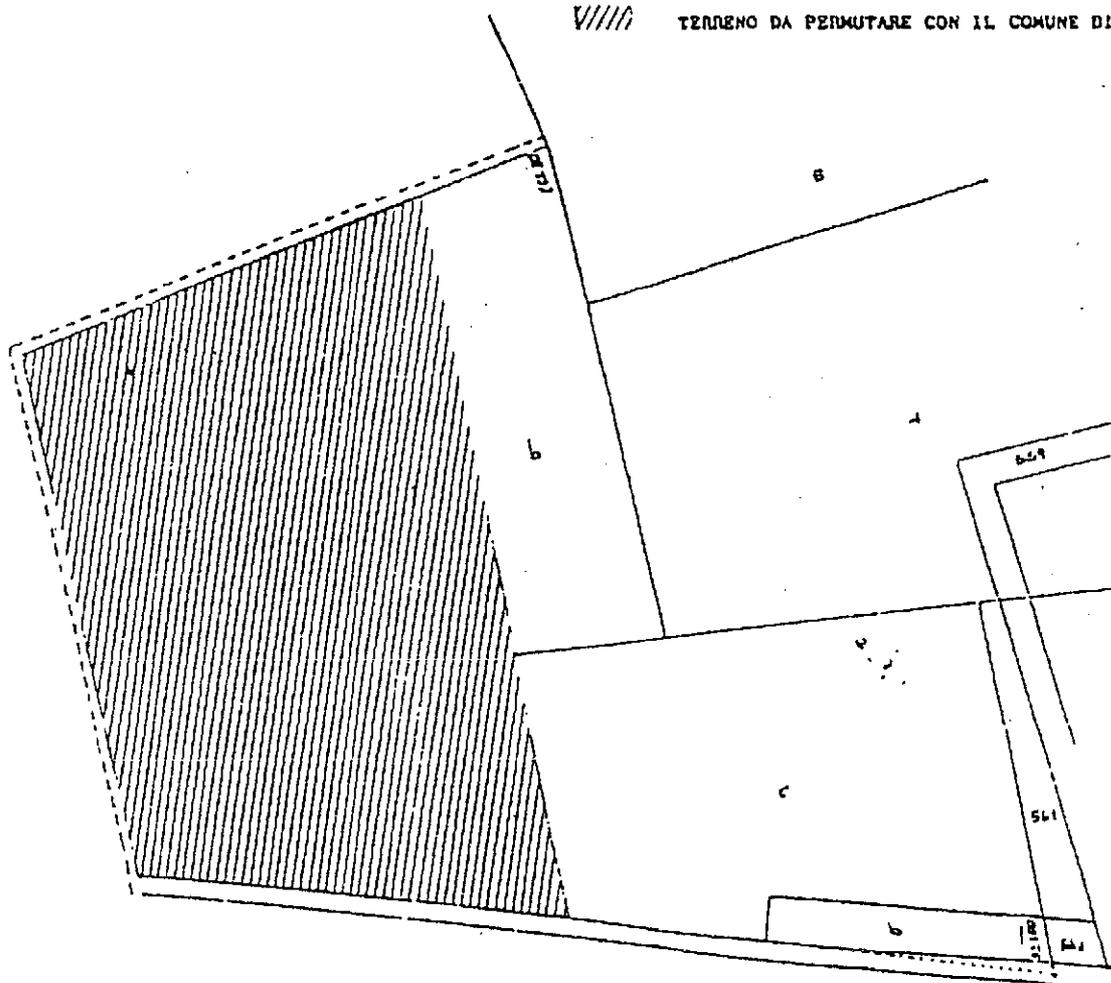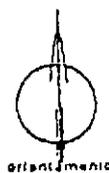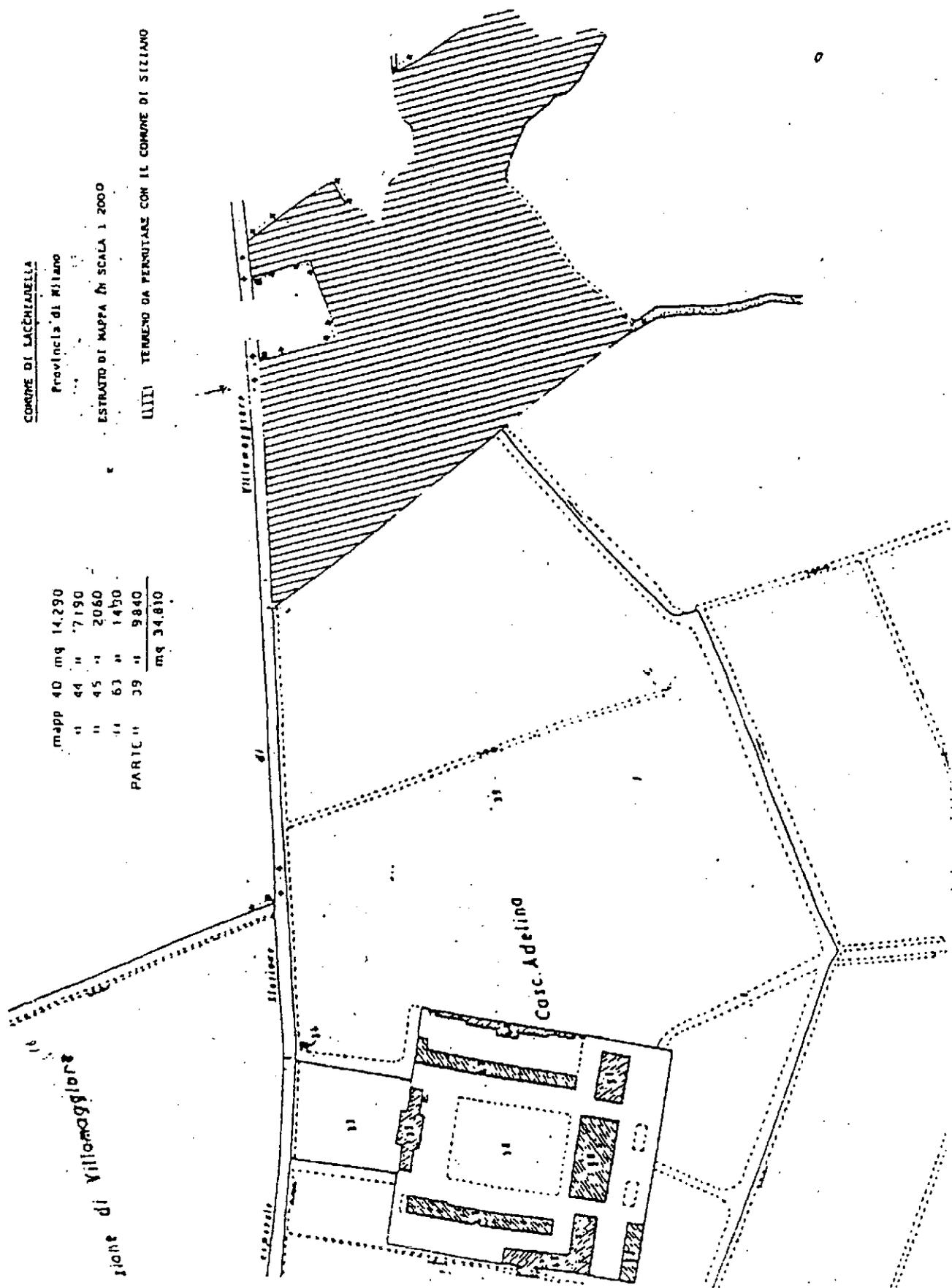
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 0045):

Presentato dal sen. SMURAGLIA il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 luglio 1996, con parere delle commissioni 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 2, 3 e 9 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 25 luglio 1997.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 29 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4079):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 settembre 1997, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 9, 21 ottobre e 20 novembre 1997.

Relazione scritta annunciata il 27 novembre 1997 (atto n. 4079/*A* - relatore on. SCHMID).

Assegnato nuovamente alla I commissione, in sede legislativa, il 10 marzo 1998.

Esaminato dalla commissione, in sede legislativa, e approvato l'11 marzo 1998.

98G0112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del primo ufficio delle entrate di Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo numero 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del primo ufficio delle entrate di Rimini ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione del direttore stesso e della quasi totalità del personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/ Statali - CISL/FIALF SNADD e CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento del primo ufficio delle entrate di Rimini è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 marzo 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A2750

DECRETO 19 marzo 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto 10 ottobre 1997, protocollo numero 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale il direttore del secondo ufficio delle entrate di Bologna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel giorno 9 marzo 1998 per la partecipazione del direttore stesso e di parte del personale allo sciopero proclamato per l'intera giornata da NUSIFI RDB/ Statali - CISAL/FIALF SNADD e CONFSAL/SALFI, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del secondo ufficio delle entrate di Bologna è accertato per il giorno 9 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 19 marzo 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A2751

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 20 gennaio 1998.

Attuazione del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sulla riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare gli articoli 1 e 5, comma 1, lettera *a)*;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Dipendenza degli enti

1. Gli enti del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato logistico dell'Esercito sono indicati nella tabella «A» annessa al presente decreto.

2. Gli enti del Ministero della difesa dipendenti dall'Ispettorato supporto navale della Marina sono indicati nella tabella «B» annessa al presente decreto.

3. Gli enti del Ministero della difesa dipendenti dal Segretariato generale sono indicati nella tabella «C» annessa al presente decreto.

4. Agli enti dell'area tecnico-operativa indicati nella tabella «D», annessa al presente decreto, che svolgono attività analoghe a quelle degli enti di cui ai precedenti commi 1 e 2, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459.

Art. 2.

Riorganizzazione degli enti

1. I decreti di riorganizzazione degli enti di cui alle tabelle «A» e «B» annesse al presente decreto sono emanati, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, entro il 30 dicembre 1998.

Art. 3.

Decorrenza di dipendenza degli enti

1. Gli enti di cui alle tabelle «A» e «B» annesse al presente decreto sono posti alle dipendenze dei competenti ispettorati su disposizione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata, successivamente alla nomina del direttore dell'Ente e alla riorganizzazione dell'ente stesso ai sensi rispettivamente degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459.

2. Gli enti di cui alla tabella «C» annessa al presente decreto sono posti alle dipendenze del Segretariato generale su disposizione del Segretario generale della Difesa, successivamente alla nomina del direttore dell'ente e alla costituzione dell'apposito ufficio di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459.

3. Gli enti di cui alle tabelle «A» e «B» annesse al presente decreto, qualora non contemplati dai decreti di riorganizzazione di cui al precedente art. 2, alla data del 3 dicembre 1998 transitano automaticamente alle dipendenze del segretariato generale.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. In via transitoria, fino al 31 dicembre 1999, i Capi di stato maggiore di Forza armata emanano le disposizioni necessarie per garantire il corretto funzionamento degli enti di rispettiva competenza di cui alle tabelle «A» e «B» annesse al presente decreto e definiscono l'Autorità responsabile degli enti stessi per le attività concernenti:

a) la definizione e l'approvazione dei programmi di lavoro;

b) l'approvazione e l'esecuzione degli investimenti;

c) l'acquisizione di ogni tipologia di beni e servizi.

2. I Capi di stato maggiore di Forza armata, per l'attuazione del precedente comma 1, possono avvalersi della direzione generale da cui l'ente dipendeva in precedenza, nonché di altre direzioni generali e di propri organi.

3. Entro la stessa data di cui al precedente comma 1, il Ministero della difesa, per gli enti di cui alle tabelle «A» e «B» annesse al presente decreto, sviluppa il nuovo sistema di contabilità analitica definito ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, mediante una simulazione in parallelo del nuovo sistema per almeno un ente dell'Esercito ed uno della Marina e predispone il nuovo regolamento degli enti stessi.

4. I piani di reimpiego del personale, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, sono elaborati d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Roma, 20 gennaio 1998

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1998
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 295

TABELLA «A»

ENTI DIPENDENTI
DALL'ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO

Polo di mantenimento pesante Nord (a).

Polo di mantenimento pesante Sud (b).

Polo di mantenimento delle armi leggere (c).

Polo di mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici (d).

Centro polifunzionale di sperimentazione (e).

(a) Costituito nella sede dell'attuale arsenale di Piacenza per accorpamento con il locale STAVECO.

(b) Costituito nella sede dell'attuale STAVECO di Nola per accorpamento con l'arsenale di Napoli.

(c) Costituito nella sede dell'attuale stabilimento armi leggere di Terni.

(d) Costituito nella sede dell'attuale stabilimento delle trasmissioni di Roma.

(e) Costituito nella sede dell'attuale centro tecnico della motorizzazione di Montelibretti. Assorbe parte delle competenze degli altri centri tecnici.

TABELLA «B»

ENTI DIPENDENTI
DALL'ISPETTORATO SUPPORTO NAVALE DELLA MARINA

Arsenale di La Spezia.

Arsenale di Taranto, con relativa sezione staccata di supporto diretto di Brindisi.

Arsenale di Augusta.

Centro interforze munizionamento avanzato di Aulla (a).

(a) Costituito nella sede dell'attuale stabilimento di munizionamento di Aulla.

TABELLA «C»

ENTI DIPENDENTI DAL SEGRETARIATO GENERALE

Stabilimento munizionamento di Baiano di Spoleto.

Stabilimento munizionamento di Capua.

Stabilimento munizionamento di Torre Annunziata.

Stabilimento munizionamento di Fontana Liri.

Stabilimento munizionamento di Noceto di Parma.

Stabilimento NBC di Civitavecchia.

Stabilimento collaudi ed esperienze per l'armamento di Nettuno.

Sezione staccata poligono esperienze per l'armamento di Ciriè.

Stabilimento materiali elettronici di precisione e relativa sezione staccata di Roma.

Stabilimento della motorizzazione di Bologna.

Stabilimento del genio di Pavia.

Stabilimento grafico di Gaeta.

Stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze.

Centro tecnico armi e munizioni di Nettuno.

Centro tecnico trasmissioni di Roma.

Centro tecnico chimico-fisico di Civitavecchia.

Centro approvvigionamento autoveicoli e ricambi di Torino.

Centro tecnico del Genio di Roma.

Centro tecnico del commissariato di Roma.

Arsenale di Messina.

Arsenale di La Maddalena.

Stabilimento munizionamento di Buffoluto.

Stabilimento cordami di Castellammare di Stabia.

TABELLA «D»

ENTI DELL'AREA TECNICO-OPERATIVA
AI QUALI SI APPLICA IL DECRETO

Centro interforze studi per le applicazioni militari di San Piero a Grado (Pisa) (a).

Centro supporto e sperimentazione navale di La Spezia (b).

Reparto manutenzione velivoli di Cameri (c).

Reparto manutenzione velivoli di Treviso (c).

Reparto manutenzione velivoli di Grosseto (c).

Reparto manutenzione velivoli di Lecce (c).

Reparto manutenzione velivoli di Catania (c).

Reparto manutenzione missili di Padova (c).

Reparto manutenzione elicotteri di Pratica di Mare (c).

Centro sperimentale di volo di Pratica di Mare (c) (d).

Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra (c) (e).

(a) È posto alle dipendenze dell'Ispettorato supporto navale della Marina, con utilizzazione interforze, ed assorbe parte delle competenze di Mariteleradar.

(b) È posto alle dipendenze dell'Ispettorato supporto navale della Marina ed è costituito per fusione di Mariperman e Marimissili di La Spezia e Mariteleradar di Livorno.

(c) È posto alle dipendenze dell'Ispettorato logistico dell'Aeronautica.

(d) È costituito nella sede dell'attuale Divisione aerea studi ricerche e sperimentazioni di Pratica di Mare.

98A2758

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 dicembre 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona «Torre di Satriano», sita nei comuni di Tito e Satriano di Lucania in provincia di Potenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Considerato che la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici di Potenza, con nota n. 6115 del 14 luglio 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona «Torre di Satriano» sita nei comuni di Tito e Satriano di Lucania in provincia di Potenza e così delimitata: punto di intersezione, cerchiato in rosso nell'allegata planimetria, tra la strada «comunale Paganico» e la strada «comunale Percosizzo» detta anche «delle Crete», seguendo questa nel territorio comunale di Tito, oltre il punto di intersezione con la s.s. n. 95 di Brienza, fino al punto di intersezione con la «strada vicinale Satriano» e seguendo questa fino al punto di intersezione con la «strada vicinale di Tito», seguendo quest'ultima si raggiunge l'incrocio con la «strada comunale degli stranieri» e proseguendo su questa per un piccolo tratto fino all'innesto con la «strada vicinale della Torre», percorrendo quest'ultima vicinale si raggiunge attraversando il primo impluvio del «Fosso Surgi», l'intersezione con il secondo impluvio del fosso stesso e seguendo questo vallone fino al suo inizio si incontra la «strada comunale Pantanelle-Caruso» fino all'intersezione con il confine comunale Tito-Satriano; percorrendo il confine stesso verso Satriano, si giunge all'intersezione con il crinale del «Monte Caruso», e discendendo dal crinale in territorio di Satriano fino a toccare la strada «comunale Pantanelle», percorrendo quest'ultima strada comunale si giunge all'intersezione con il «Fosso Vigne della Noce», scendendo lungo tale Fosso si raggiunge quindi la nuova strada di collegamento Isca-Pantanelle e la si percorre verso Satriano fino all'innesto con la s.s. n. 95 di Brienza, seguendo questa per un breve tratto fino all'incrocio con la «strada comunale San Vito» e per questa si giunge al punto di partenza sulla strada «comunale Paganico», rilevando come tale area costituisca un quadro unitario di eccezionale interesse paesistico-ambientale con spiccato valore estetico e tradizionale percepibile nella sua interezza nella successione delle molteplici visuali panoramiche godibili sia dalle strade che attraversano l'altopiano che da quelle che percorrono la valle;

Considerato che la predetta Soprintendenza ha evidenziato come la Torre detta di Satriano, posta in posizione strategica, dominante la valle del Melandro e a controllo visivo dei promontori di Tito e Picerno sul versante opposto, rappresenti una delle più antiche e imponenti costruzioni medioevali della regione, elemento primario della rete difensiva dei castelli posti a presidio del più vasto territorio circostante, parte e testimonianza, insieme ai consistenti resti della cattedrale dedicata a S. Stefano ed ai numerosi ruderi delle strutture murarie sparsi su tutto l'alto terrazzo roccioso, dell'originario abitato di Satriano che si sviluppava alla sommità dell'attuale collina allungata, al centro della quale oggi la Torre emerge isolata;

Considerato che lo stesso ufficio periferico ha sottolineato come il lungo colle, imperniato al centro dalla geometrica imponenza della Torre di Satriano, assieme al pianoro circostante dal quale emerge di circa 150 metri, sia anche un importante sito archeologico, tutelato ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, con decreto ministeriale del 9 gennaio 1970, e successivo decreto ministeriale del 20 luglio 1989, per la presenza di un insediamento arcaico risalente al VI-V secolo a.C. e come tale colle costituisca tutt'oggi il fulcro dominante sia per l'alta valle del Melandro, sia per il crinale che si apre sulla valle del Marmo, la prima percorsa dalla s.s. n. 95 e dal primo tratto della più recente superstrada «Tito-Brienza» e la seconda attraversata dall'alto viadotto del raccordo autostradale «Potenza-Salerno», strade che costituiscono belvederi continui da cui si inquadra in una successione di visuali a distanza e ravvicinate l'insieme costituito dal colle, dal pianoro circostante e dalla predetta torre che in particolare focalizza l'interesse visivo e richiama l'attenzione percettiva del generale quadro paesaggistico;

Rilevato che l'uso agricolo e seminativo ancora perpetrato in tutto l'ampio altopiano circostante, oltre a preservare l'ormai consolidato isolamento della Torre, ha consentito di conservare l'antico rapporto ambientale tra emergenza architettonica e natura circostante che nel caso specifico non è priva di fascino per la presenza dei resti archeologici e che in tale contesto la massiccia e maestosa Torre costituisce l'elemento qualificante di preminenza visiva del paesaggio che è da essa fortemente caratterizzato, così come le rovine dell'abitato altomedievale, ancora emergenti sul terrazzo roccioso, segnano altrettanto incisivamente la fisionomia ambientale del colle che conserva appunto l'immagine paesaggistica storicamente consolidata dei luoghi;

Considerato che da quanto sopra esposto appare invece indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi

che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche storiche, e paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 21 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza;

Decreta:

La zona «Torre di Satriano» sita nei comuni di Tito e Satriano di Lucania in provincia di Potenza, così come sopra perimetrata, è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 34

98A2759

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio acquisti termoidraulici Isernia - CA.T.IS. 89 a r.l.», in Isernia, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 dicembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio acquisti termoidraulici Isernia - CA.T.IS. 89 a r.l.», con sede nel comune di Isernia, dalle quali si rileva che l'ènte predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio acquisti termoidraulici Isernia - CA.T.IS. 89 - Società cooperativa a r.l.», con sede nel comune di Isernia, costituita per rogito notaio dott.ssa Hena Quaranta di Isernia in data 6 maggio 1989, rep. n. 75404, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Fulvio De Lellis, residente in Isernia, via Palladio, s.n.c., ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A2776

DECRETO 20 marzo 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Riviera pulita S.r.l.», in Vallecrosia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro nei confronti della società cooperativa «Riviera pulita S.r.l.», con

sede in Vallecrosia, via Col. Aprosio, 338, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale - Direzione generale della cooperazione, 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 4 febbraio 1998;

Decreta:

La società cooperativa Riviera pulita S.r.l., con sede in Vallecrosia (Imperia), costituita per rogito notaio dott. Marco Re, in data 11 marzo 1994, repertorio n. 18495, registro imprese n. 7276, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 20 marzo 1998

Il direttore reggente: PAGLIALONGA

98A2752

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° aprile 1998.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Capri.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta del comune di Capri in data 24 novembre 1997, n. 925;

Vista la delibera della giunta comunale di Anacapri in data 14 ottobre 1997, n. 258;

Vista la delibera dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 7 novembre 1997, n. 108;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1998, n. 1192/GAB;

Vista la nota della regione della Campania in data 27 febbraio 1998. n. 1360:

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° aprile 1998 al 31 ottobre 1998 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e di Anacapri;

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola che pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali delle tasse di nettezza urbana per l'anno 1998, nonché gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a coloro che, iscritti nei ruoli comunali della tassa stessa abbiano il godimento di una abitazione nell'isola. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. I comuni dell'isola dovranno rilasciare un contrassegno speciale per il loro afflusso;

b) autoambulanze, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza semprechè non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, semprechè siano condotti dal proprietario o da un competente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, e autoveicoli con targa italiana noleggiati presso aeroporti intercontinentali condotti da turisti stranieri;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal sindaco di Capri o di Anacapri.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei comuni di Capri ed Anacapri.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 103

98A2796

DECRETO 1° aprile 1998.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 20 ottobre 1997, n. 822;

Vista la nota dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida (Napoli) in data 4 marzo 1998, n. 0402;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1998, n. 11921/GAB;

Vista la nota della regione Campania in data 27 febbraio 1998, n. 1360;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 4 aprile 1998 al 30 settembre 1998 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli), degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che pur non essendo residenti, risultano iscritti nei ruoli comunali della tassa per la nettezza urbana. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare. Il comune dovrà rilasciare un contrassegno speciale per l'afflusso di tali veicoli;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola e carri funebri;

c) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania;

d) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato dell'autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore;

e) autoveicoli che trasportano artisti e materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

f) autovetture trainati caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan che in ogni caso dovranno rimanere ferme per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1 nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

g) autoveicoli e motocarri destinati agli approvvigionamenti alimentari;

h) veicoli adibiti al trasporto di cose, appartenenti a lavoratori non residenti nell'isola, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Art. 3.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro dei grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 102

98A2797

DECRETO 1° aprile 1998.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 9 febbraio 1998, n. 52;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Lacco Ameno in data 4 febbraio 1998, n. 13;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano in data 17 febbraio 1998, n. 22;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme in data 3 febbraio 1998, n. 1432;

Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 10 marzo 1998, n. 51;

Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data 31 dicembre 1997, n. 285;

Vista la nota dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 4 marzo 1998, n. 042;

Vista la nota della giunta regionale della Campania in data 27 febbraio 1998, n. 1360;

Vista la nota della prefettura di Napoli in data 11 febbraio 1998, n. 11921/GAB;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 4 aprile 1998 al 30 settembre 1998 è vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 è concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:

a) autoveicoli o motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada), appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola non residenti, oppure in possesso di titolo o autocertificazione di usufrutto, o della ricevuta di pagamento dell'ICI per il 1997, o con contratto di locazione annuale registrato. Il diritto all'afflusso e alla circolazione è limitato ad una sola autovettura o ad un solo motociclo di proprietà del contribuente ICI, dell'usufruttuario, del locatario oppure del coniuge convivente, che dimostri, con apposito stato di famiglia, tale status;

b) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

c) veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata di proprietà di persone o ditte residenti stabilmente in uno dei comuni dell'isola, veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e autoveicoli dell'ANAS; veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e veicoli immatricolati ad uso promiscuo che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio; e infine veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e veicoli immatricolati ad uso promiscuo solo nelle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive;

d) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera, integrato della autorizzazione rilasciata dalla prefettura di Napoli se l'autoveicolo è guidato da un accompagnatore o se trattasi di veicolo non di proprietà dell'invalido;

e) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo la necessità;

f) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del codice della strada) con targa estera, e autoveicoli e motocicli di proprietà di soggetti non residenti in provincia appartenenti alla regione Campania, condotti da persone non residenti nella regione Campania, la cui identità deve essere dimostrata con un documento giuridicamente valido;

g) autobus turistici e autocaravan che dovranno sostare per tutto il tempo della permanenza sull'isola in apposite aree loro destinate ed essere ripresi solo alla partenza;

h) autoveicoli di trasporto pubblico individuale da piazza denominati «taxi» con esclusione dei veicoli destinati al noleggio con conducente, limitatamente a quelli aventi passeggeri a bordo per servizio iniziato precedentemente all'imbarco. Espletato il servizio i «taxi» devono essere reimbarcati col primo traghetto utile, né possono effettuare altri servizi sull'isola;

i) autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 587.500 a L. 2.350.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro dei grazia e giustizia in data 20 dicembre 1996.

Art. 4.

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere deroghe al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia.

Art. 5.

Controllo

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto per tutto il periodo considerato.

Roma, 1° aprile 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1998
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 104

98A2798

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 10 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1994, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma della facoltà di ingegneria;

Visto il proprio decreto n. 99 del 16 dicembre 1995, col quale sono stati definiti le norme generali e gli ordinamenti dei corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria presso l'Università di Padova;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di ingegneria in data 16 ottobre 1997, dal consiglio di amministrazione in data 11 novembre 1997 e dal senato accademico in data 4 novembre 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 138 del 28 gennaio 1998, con la quale il contenuto del presente decreto è considerato adeguamento all'ordinamento didattico vigente;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del

22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

I commi 12 e 21 dell'art. 24 dello statuto, concernente le norme generali relative ai corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di ingegneria sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

12. Uno dei moduli stabiliti dal consiglio di facoltà potrà essere destinato all'insegnamento di una lingua straniera.

21. Il Consiglio di facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera della quale sarà data indicazione nel piano degli studi del corso di diploma. Nel piano degli studi potranno essere indicate anche più lingue straniere con possibilità di scelta (inglese, francese, tedesco, spagnolo, tenuto eventualmente conto di quanto previsto al comma 13). Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 10 marzo 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A2728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bacolam»

Decreto n. 27 del 19 marzo 1998

Specialità medicinale per uso veterinario BACOLAM sospensione iniettabile nella confezione flacone da 500 ml (nuova confezione della specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: la ditta titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Ozzano Emilia (Bologna).

Confezione e numero di A.I.C.: flacone da 500 ml, A.I.C. n. 100097056.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2733

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neomansonil»

Decreto n. 29 del 19 marzo 1998

Specialità medicinale per uso veterinario NEOMANSONIL (praziquantel) sospensione orale per ovini.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e fiscale in Milano, viale Certosa, 130 - codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la specialità medicinale per uso veterinario verrà prodotta, controllata e confezionata presso lo stabilimento - KVP-Pharma un Veterinaer Produckte GmbH di Kiel (Germania), inoltre le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) potranno essere effettuate anche presso lo stabilimento della società titolare dell'A.I.C. sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri A.I.C.:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102185016;

flacone armadose da 500 ml, A.IC. n. 102185028;

tanica da 1 litro, A.I.C. n. 102185030;

tanica da 2 litri, A.I.C. n. 102185042.

Composizione: 1 ml di sospensione contiene:

principio attivo: praziquantel 25 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: ovini.

Indicazioni terapeutiche: antielmintico con effetto tenicida da impiegare negli ovini contro gli stadi maturi ed immaturi di Moniezia spp.

Tempo di attesa: carne: zero.

Non utilizzabile nelle pecore in lattazione.

Validità: cinque anni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2738

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Iridex»

Decreto n. 30 del 19 marzo 1998

Specialità medicinale per uso veterinario IRIDEX collirio per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: Farmila Farmaceutici Milano S.r.l. - Settimo Milanese (Milano).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: flacone contagocce da 5 ml, A.I.C. n. 102289016.

Composizione: 100 ml di sospensione contengono:

principi attivi: fluocinolone acetonide 0,04 g, neomicina solfato 0,5 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: è particolarmente indicato nel trattamento di cheratiti o cherato-congiuntiviti su base immunomediata (es.: cheratite cronica immunomediata frequente in alcune razze di cani, soprattutto nel pastore tedesco). Il suo campo d'azione sul segmento oculare anteriore comprende quadri clinici di blefariti, blefaro-congiuntiviti, dacriocistiti, congiuntiviti batteriche ed allergiche, idrocociliti acute e croniche ed in generale tutte le forme flogistiche secondarie ad infezione batterica. L'utilizzo di questo collirio non è limitato alle numerose malattie di diversa eziologia di palpebre, apparato lacrimale, congiuntiva e cornea del cane e del gatto, ma si estende anche al trattamento post-operatorio degli interventi sul globo oculare.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2735

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Oftalvet»

Decreto n. 31 del 19 marzo 1998

Specialità medicinale per uso veterinario OFTALVET pomata oftalmica per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: Farmila Farmaceutici Milano S.r.l. - Settimo Milanese (Milano).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: tubetto da 5 g, A.I.C. n. 102290018.

Composizione: 100 g di pomata contengono:

principi attivi: cloramfenicolo 0,5 g, betametasone 0,2 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeudiche: è indicata nelle malattie di diversa eziologia di palpebre, apparato lacrimale, congiuntiva e cornea oltre che nel trattamento post-operatorio degli interventi sul globo oculare.

In particolare è indicato nel trattamento di blefariti, blefaro-congiuntiviti, cariocistiti, congiuntiviti batteriche ed allergiche, iridocicliti acute e croniche ed, in generale, in tutte le infezioni oftalmiche non purulente sensibili all'azione del cloramfenicolo quando sia utile associare l'azione antinfiammatoria del betametasone.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2736

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringvac Bovis LFT 1303».

Decreto n. 26 del 19 marzo 1998

Prodotto medicinale per uso veterinario RINGVAC BOVIS LFT 1303 vaccino anti-tricofitosi bovina.

Titolare A.I.C.: ditta Biovet Pharma AS - Oslo (Norvegia).

Modifiche apportate: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.: Alpharma AS di Oslo (Norvegia) rappresentata in Italia dalla società Serovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina, 125 - codice fiscale n. 01689221008.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina di produzione sita in Overhalla (Norvegia) con effettuazione del controllo sui lotti importati sotto la responsabilità del Direttorato dei medicinali veterinari del Regno Unito.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equimectrin»

Decreto n. 28 del 19 marzo 1998

Specialità medicinale per uso veterinario EQUIMECTRIN (ivermectina).

Titolare A.I.C.: ditta Neopharmed S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6/24 - codice fiscale n. 0747250154.

Modifica apportata: titolare A.I.C.:

nuovo titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

La produzione, il controllo ed il confezionamento continueranno ad essere effettuati come precedentemente autorizzati.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A2734

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gliatilin»

Estratto decreto MCR n. 95 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: GLIATILIN, nella forma e confezione: 3 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare o endovenosa da 1000 mg/4 ml.

Titolare A.I.C.: Società Italfarmaco p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi n. 330, codice fiscale numero 00737420158.

Modifiche apportate:

confezione: la confezione ora autorizzata è la seguente:

5 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare o endovenosa da 1000 mg/4ml.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale di soluzione iniettabile per via intramuscolare o endovenosa da 1000 mg/4 ml;

A.I.C. n. 025937071 (in base 10), 0SRK5H (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal n. A.I.C. 025937018 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2652

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aurorix»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 132 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: AURORIX:

16 compresse laccate 300 mg;

A.I.C. n. 027945031.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

Si autorizza il prolungamento del periodo di validità da tre a cinque anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2671

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mucoxin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 134 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: MUCOXIN:

sospensione orale 180 ml - A.I.C. n. 018325047;

30 compresse - A.I.C. n. 018325050.

Titolare A.I.C.: Società Wyeth S.p.a., via Nettunense, 90 - 04011 Aprilia (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento di denominazione del medicinale.

Si autorizza il cambio di denominazione da MUCOXIN a MAGNESIA BISURATA AROMATIC PLUS.

I lotti già prodotti, recanti la denominazione precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2640

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genlip»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 141 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: GENLIP:

30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 026737015;

«TC» 20 compresse 900 mg - A.I.C. n. 026737039.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., via Carnia n. 26 - 20132 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti, riduzione periodo di validità.

La composizione è così modificata:

per la confezione 30 compresse 600 mg - A.I.C. n. 026737015:

principio attivo invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 60, amido pregelatinizzato mg 104, silice precipitata mg 14, polisorbato 80 mg 6,2, magnesio stearato mg 5, sodio carbossimetilamido mg 10,8, polietilenglicole 6000 mg 2,625, idrossipropilmetilcellulosa mg 13,8, simeticone mg 0,075, titanio biossido mg 5,25, talco mg 8,25;

per la confezione «TC» 20 compresse 900 mg - A.I.C. numero 026737039:

principio attivo invariato;

eccipienti: amido pregelatinizzato mg 156, silice precipitata mg 21, polisorbato 80 mg 9,3, magnesio stearato mg 7,5, sodio carbossimetilamido mg 16,2, polietilenglicole 6000 mg 3,5, idrossipropilmetilcellulosa mg 18,4, simeticone mg 0,100, titanio biossido mg 7, talco mg 11.

È altresì autorizzata la riduzione del periodo di validità da quattro a tre anni.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

98A2644

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mavik»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 155 del 2 marzo 1998

Specialità medicinale: MAVIK:

14 capsule 2 mg - A.I.C. n. 028265015;

28 capsule 0,5 mg - A.I.C. n. 028265027.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a., via Europa, 35 - 20053 Muggiò (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto.

È approvata la modifica di estensione del periodo di validità da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A2653

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse)».

Nella parte del comunicato riguardante il decreto n. 209 del 1° dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 6 del 9 gennaio 1998, concernente il prodotto per uso veterinario FINADYNE, alla pagina 73, seconda colonna, laddove è stato scritto: «soluzione iniettabile al 5% (1 flacone da 50 ml) A.I.C. numero *100099086*» deve intendersi così modificato: «soluzione iniettabile al 5% (1 flacone da 50 ml) A.I.C. numero *10099062*».

98A2762

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 24177 del 5 marzo 1998, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, della ditta S.p.a. Casa editrice Universo, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.p.a. Casa editrice Universo, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998.

Con decreto ministeriale n. 24178 del 5 marzo 1998, è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 dicembre 1997 al 28 dicembre 1998, della ditta S.r.l. Touring editore, con sede in Milano e unità di Milano.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonché all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Touring editore, con sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 29 dicembre 1997 al 28 dicembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 24195 del 5 marzo 1998, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 16 luglio 1997 al 15 luglio 1998, della ditta S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografica editrice capitolina, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. S.T.E.C. - Società tipografica editrice capitolina, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 16 luglio 1997 al 15 luglio 1998.

Annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 4 febbraio 1998, n. 24050.

98A2764

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Modificazione allo statuto della Società italiana degli economisti, in Ancona

Con decreto ministeriale del 23 marzo 1998, è stato modificato l'art. 22 dello statuto della Società italiana degli economisti, con sede in Ancona.

98A2760

Modificazioni allo statuto della Fondazione agraria sperimentale Castelvetri, con sede presso l'Università di Bologna.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1998 sono stati modificati gli articoli 2, 5, 6, 7 e abrogato l'art. 8 dello statuto della Fondazione agraria sperimentale Castelvetri, con sede presso l'Università di Bologna.

98A2761

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sospensione e sostituzione per un periodo di sei mesi dei componenti del collegio commissariale preposto alla amministrazione straordinaria delle imprese del Gruppo F.lli Costanzo.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 1998 il prof. Felice Santonastaso, il dott. Stefano Nannerini, l'avv. Gaetano Alessi sono sospesi dall'incarico di commissari dalle S.p.a. F.lli Costanzo, Proter S.r.l., Filmaz S.p.a., Carifer Soc. Cons. a r.l., 3A S.r.l., Ediltekna S.r.l., Zeutron S.p.a., S.C.I.A. S.r.l., Telejonica S.r.l., So.Co.Mar. S.p.a., Consorzio Protedil, Cos.Afra - Società consortile per azioni, R.T.A. - Realizzazioni turistiche alberghiere S.p.a., Consorzio ferrovie «Fer Consortium», PAT 2 S.r.l., Co.B.Na. S.c.p.a., Co.Ge.Sa. S.p.a., A.I.S.A. - Acque irrigue S. Antonio S.r.l. e Fin.It. - Finanziaria italiana S.p.a., per un periodo non superiore a sei mesi.

Nelle predette procedure di amministrazione straordinaria viene nominato commissario, per lo stesso periodo, in sostituzione del prof. Felice Santonastaso, dott. Stefano Nannerini, avv. Gaetano Alessi, il dott. Raffaele Santoro, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'11 aprile 1923.

98A2799

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1998 concernente: «Aggiornamento, in base alla variazione dell'indice del costo della vita per il 1997, delle tariffe residuali diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 4, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* al settore pubblicità sanitaria, dove è scritto: «punto 1 = lire *107.500* o lire 203.000 nell'ipotesi di pubblicità di medicinali per uso umano ...», leggasi: «punto 1 = lire *507.500* o lire 203.000 nell'ipotesi di pubblicità di medicinali per uso umano ...».

98A2800

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **484.000**
- semestrale ... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **396.000**
- semestrale ... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **110.000**
- semestrale ... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **102.000**
- semestrale ... L. **68.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **260.000**
- semestrale ... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **101.000**
- semestrale ... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **254.000**
- semestrale ... L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.045.000**
- semestrale ... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **935.000**
- semestrale ... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 1.500